



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 271

Testo unico, art. 252, e art. 1 legge 11 febbraio 1904, n. 35

I consigli comunali e provinciali durano in ufficio quattro anni si rinnovano integralmente alla scadenza di tale periodo.

Il quadriennio decorrerà per ciascun Consiglio dal 1° giugno dell'anno in cui è avvenuta la rinnovazione integrale di esso.

Salvo il disposto dell'articolo 273, la scadenza del sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale e del suo presidente coincide con quella dei rispettivi Consigli, i quali, appena ricostituiti, devono procedere alla rinnovazione delle dette cariche.

La perdita delle qualità di consigliere per causa diversa dalla scadenza prevista nel presente articolo produce, di pieno diritto, la immediata decadenza dagli uffici sopraindicati.

Versione in vigore dal 2 agosto 1913 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-271-testo-unico-art-252-e-art-1-legge-11-febbraio-1904-n-35/versione/3>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it